

Cancelleria dello Stato Servizio dei diritti politici 6501 Bellinzona

www.ti.ch/can

28.02.2023

# Direttiva n. 4 (2023)

# Uffici elettorali

## A. Basi legali

- 1 Legislazione cantonale
  - articoli 28-31 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)
  - articoli 13-19 del regolamento del 5 giugno 2019 sull'esercizio dei diritti politici (REDP)

## B. Numero degli uffici elettorali

- Nelle elezioni con spoglio cantonale (elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, del Municipio e del Consiglio comunale) il numero degli uffici elettorali è stabilito dalla Cancelleria dello Stato (art. 29 cpv. 2 LEDP e art. 13 REDP). In tutti gli altri casi il numero degli uffici elettorali è fissato dal Municipio (art. 29 cpv. 1 LEDP).
- 3 È compito del Municipio decidere in quale misura tenere conto delle frazioni, dei quartieri o di altri criteri di suddivisione degli aventi diritto di voto.
- 4 Nei Comuni nei quali per l'elezione del Consiglio comunale i candidati possono essere suddivisi per circondari elettorali deve essere istituito almeno un ufficio elettorale per ciascun circondario.
- Nei Comuni divisi in più comprensori di elezione (oggi questa situazione riguarda solo il Comune di Lugano per l'elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti nei circoli di Lugano ovest, Lugano est e Lugano nord) deve essere istituito almeno un ufficio elettorale per ciascun circolo.

#### C. Ufficio elettorale principale

Nel caso di votazione o elezione con spoglio comunale, nei Comuni con più uffici elettorali il Municipio designa l'ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti, ripetendo, qualora necessario, lo spoglio delle schede (art. 29 cpv. 3 LEDP).

#### D. Costituzione e composizione

7 Gli uffici elettorali sono istituiti dal Municipio e si compongono di un presidente, due membri e tre membri supplenti. Non è ammessa la presenza contemporanea di membri e di supplenti. Servizio dei diritti politici
6501 Bellinzona 2 di 4

Direttiva n. 4 (2023) 28.02.2023

#### Uffici elettorali

8 Nella definizione della composizione, il Municipio tiene conto della rappresentanza dei gruppi politici. Di principio negli uffici elettorali sono rappresentati i gruppi politici che hanno seggi negli organi comunali (Municipio e Consiglio comunale). Evidentemente, se vi sono più gruppi del numero di membri degli uffici elettorali, non sarà possibile fare in modo che tutti siano rappresentati negli uffici. Anche i gruppi politici senza persone elette negli organi comunali di regola non saranno rappresentati negli uffici elettorali.

- 9 Nel caso di più uffici elettorali è auspicabile che, sul numero complessivo degli uffici, i gruppi siano rappresentati proporzionalmente in modo da evitare l'istituzione di uffici elettorali composti da membri di un solo gruppo politico.
- 10 I componenti degli uffici elettorali devono essere iscritti nel catalogo elettorale comunale. In caso di necessità, il Municipio può fare capo a funzionari del Comuni, anche qualora questi non abbiano diritto di voto nel Comune.
- 11 Nel caso di elezione, i candidati non possono fare parte degli uffici elettorali (art. 14 cpv. 1 REDP).
- 12 La medesima persona non può fare parte di due o più uffici elettorali. L'unica eccezione ammessa è per gli uffici elettorali destinati al voto per corrispondenza, che possono essere composti dalle medesime persone (art. 14 cpv. 2 REDP).
- 13 Chi fa parte di un ufficio elettorale non può essere delegato del medesimo o di un altro ufficio elettorale (art. 19 cpv. 1 REDP) (paragrafo n. 29).
- 14 La composizione degli uffici elettorali deve essere pubblicata all'albo comunale almeno trenta giorni prima dell'elezione o della votazione (art. 29 cpv. 1 LEDP). La composizione può essere pubblicata nel decreto di convocazione (art. 15 LEDP). Per quanto riguarda l'elezione del Sindaco ed il relativo ballottaggio, la pubblicazione della composizione deve avvenire in contemporanea con la Convocazione dell'assemblea (il decreto di convocazione è pubblicato con i risultati dell'elezione del Municipio).

#### E. Supplenti, uffici elettorali incompleti

- 15 Qualora l'ufficio elettorale sia incompleto, il presidente lo completa convocando il numero necessario di supplenti. In caso di impossibilità di convocare i supplenti, il presidente completa l'ufficio elettorale con altri cittadini aventi diritto di voto nel Comune o con funzionari del Comune (art. 15 cpv. 1 REDP). La carica è obbligatoria (art. 28 cpv. 3 LEDP).
- 16 In caso di assenza del presidente, l'ufficio elettorale è presieduto dal membro più anziano per età o, in sua sostituzione, dal membro supplente più anziano per età (art. 16 REDP).



Servizio dei diritti politici
6501 Bellinzona 3 di 4

Direttiva n. 4 (2023) 28.02.2023

Uffici elettorali

#### F. Compiti

#### 17 L'ufficio elettorale:

- dirige i lavori preparatori (registrazione dei votanti per corrispondenza; apertura delle buste di voto la domenica mattina; eventuale numerazione delle schede) e le operazioni di voto e di spoglio (tranne nel caso di spoglio cantonale);
- assicura la regolarità delle operazioni elettorali;
- custodisce il materiale di voto in modo sicuro;
- decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati;
- decide sulla validità delle schede (nel caso di spoglio comunale);
- stabilisce i risultati;
- redige il verbale delle operazioni di voto e di spoglio;
- al termine delle operazioni, consegna il verbale e il materiale di voto al Municipio.
- 18 Le decisioni dell'ufficio elettorale sono prese a maggioranza (art. 31 cpv. 1 LEDP).

#### G. Presenza dei membri dell'ufficio elettorale, intervento dei supplenti

- 19 L'ufficio elettorale è presente al completo durante tutte le attività elettorali. Questo vale anche per le attività di apertura delle buste di trasmissione e di registrazione degli aventi diritto di voto (art. 32 cpv. 3 LEDP), per quelle di preparazione dello spoglio con l'apertura delle buste di voto e, quando necessario, di numerazione delle schede (art. 32 cpv. 4 LEDP) e per le operazioni di spoglio (art. 32 cpv. 5 e art. 33-34 LEDP).
- 20 La legge consente che durante le operazioni di voto l'ufficio elettorale non debba essere costantemente presente al completo: devono comunque essere presenti in ogni momento almeno due membri dell'ufficio elettorale (art. 28 cpv. 2 LEDP). Questa situazione eccezionale è ammessa solo durante le operazioni di voto, cioè durante gli orari di apertura del seggio elettorale.
- 21 Gli uffici elettorali sono invitati a fare uso della facoltà di presenza di soli due membri con prudenza, anche a dipendenza di elezioni o votazioni con potenziali situazioni conflittuali.
- 22 In caso di necessità l'ufficio elettorale può essere completato dal presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano per età con i supplenti o, quando questo non sia possibile, con altri cittadini aventi diritto di voto nel Comune o con funzionari del Comune (art. 15 cpv. 1 REDP).

### H. Delegati

- 23 Nelle *elezioni* i proponenti di una lista (elezioni con il sistema proporzionale) o una candidatura (elezioni con il sistema maggioritario) hanno il diritto di designare un delegato e un supplente.
- 24 Nelle *votazioni* i comitati promotori della domanda di iniziativa o referendum, di sostegno o contrari agli oggetti sottoposti in votazione hanno diritto di designare un delegato e un



Servizio dei diritti politici
6501 Bellinzona 4 di 4

Direttiva n. 4 (2023) 28.02.2023

Uffici elettorali

supplente. Nel caso di più comitati a favore dell'oggetto o di più comitati contrari all'oggetto, essi concordano il nome del delegato e del supplente.

- 25 La designazione di un delegato non è obbligatoria.
- 26 Il delegato ha il diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali (in particolare, atti preparatori, operazioni di voto, operazioni di spoglio). Il delegato (o il supplente) non è obbligato ad assistere alle attività elettorali. L'ufficio elettorale, eventualmente per il tramite del suo presidente, del segretario o della cancelleria comunale, comunica tempestivamente ai delegati e ai delegati supplenti il giorno e l'ora dello svolgimento delle operazioni elettorali (art. 18 REDP). Una mancata comunicazione può comportare il rischio dell'annullamento dell'elezione o della votazione.
- 27 Il delegato non ha diritto di voto ma può sottoporre questioni all'ufficio elettorale, rilevare eventuali irregolarità e far figurare nel verbale le sue osservazioni e contestazioni (art. 30 cpv. 5 LEDP, art. 19 cpv. 6 REDP). Il delegato ha il diritto di firmare il verbale.
- 28 Il Municipio deve chiedere tempestivamente a chi ne ha diritto di indicare il nome del delegato e dell'eventuale supplente. Poiché il delegato ha il diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali, gli deve essere data la possibilità di presenziare anche alle attività di apertura delle buste di trasmissione e di registrazione dei votanti. Di conseguenza, l'invito a designare il delegato deve essere inviato con sufficiente anticipo. Si raccomanda di scrivere a chi ne ha diritto almeno un mese prima. Se il Municipio ha invitato alla designazione dei delegati in modo tempestivo, l'ufficio elettorale può svolgere le varie operazioni senza attendere la designazione del delegato. In caso di designazione successiva, il delegato evidentemente potrà assistere alle operazioni effettuate da quel momento. Per evitare situazioni dubbie nelle quali all'ufficio elettorale si presentano persone che dichiarano di essere state designate quali delegate, chi ne ha diritto deve comunicare al Municipio il nome del delegato almeno dieci giorni prima del giorno dell'elezione o della votazione (art. 30 cpv. 3 LEDP).
- 29 Può essere designato quale delegato chi è iscritto nel catalogo elettorale del Comune (art. 30 cpv. 4 LEDP). La figura del delegato, che rappresenta i proponenti di una lista o di una candidatura o un comitato, per definizione non è neutra e di conseguenza i candidati possono essere designati quali delegati (art. 19 cpv. 5 REDP). Il delegato non può essere membro del medesimo né di un altro ufficio elettorale (art. 19 cpv. 1 REDP).
- 30 Non è ammessa la presenza contemporanea del delegato e del suo supplente.

#### I. Entrata in vigore

31 La direttiva n. 4 «Uffici elettorali» del 29 agosto 2019 è abrogata. La presente direttiva entra in vigore il 1° marzo 2023.

